

da testimonianze dirette ma da «una prova logica», giudicata convincente e persuasiva perché si basava sull'interesse all'omicidio che poteva essere solo del sen. Andreotti e su comuni massime di esperienza.

Infatti la causale può divenire elemento di conferma del coinvolgimento nel delitto di un soggetto quando per specificità ed esclusività converge in una direzione univoca: *«tuttavia, conservando di per sé un margine di ambiguità, funge da elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole d'esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del fatto incerto – l'attribuibilità del crimine all'imputato in qualità di mandante – soltanto a condizione che..gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti».*

La Corte di Cassazione – pur evidenziando di non voler entrare in un sindacato sui dati probatori – rilevava che i rapporti tra Pecorelli e il gen. Dalla Chiesa non sono stati affatto chiariti, specie in merito all'esistenza della documentazione di cui si era parlato nel processo; come non era chiaro se il sen. Andreotti fosse a conoscenza di tale materiale e avesse esternato ad altri i timori per la sua pubblicazione.

Venendo meno l'esistenza di un movente certo, la Corte d'Appello aveva di fatto trasformato un generico *cui prodest* in un indizio, mentre esso poteva essere solo una ragione di sospetto o una supposizione vista anche la molteplicità dei moventi esaltata nella sentenza di primo grado.

L'interesse generico dell'imputato non poteva essere, di per sé solo, qualificato come riscontro estrinseco ed individualizzante, per cui il testo della sentenza d'appello evidenziava non solo la violazione dell'art. 192 c.p.p. ma anche *«una grave frattura del ragionamento probatorio conducente all'affermazione di responsabilità dell'imputato»*, essendo le conclusioni disancorate da una seria base fattuale circa la prova del mandato ad uccidere.

Tale circostanza era poi rafforzata dalla *«conclamata resa dei giudici d'appello di fronte alla molteplicità delle ipotesi fattuali astrattamente configurabili: dal conferimento "esplicito" del mandato a quello per acta concludentia, dalla "approvazione successiva» al "consenso tacito"....»*, figura giuridica, quest'ultima, il cui uso nella specifica vicenda appariva alla Corte di Cassazione *«eccentrico»*.

*«Sarebbe stato, invece, obbligo preciso del giudice di merito motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione del complice morale nella fase ideativa o preparatoria del crimine e precisare sotto quale forma essa si fosse manifestata, essendosi concretata in specifiche condotte di istigazione, determinazione, rafforzamento, agevolazione, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti».*

Al contrario la sentenza *«lascia...all'immaginazione del lettore la facoltà di scegliere l'ipotesi preferibile ("...o se si preferisce...") in merito al*

*mandato omicidiario» e finiva per divenire una motivazione solo apparente, per la genericità delle espressioni utilizzate.*

Per quanto attiene il ricorso di Gaetano Badalamenti, la Corte di Cassazione riteneva consistente la violazione denunciata degli artt. 420-ter e quater c.p.p. in quanto *«il giudizio contumaciale di primo grado, celebrato nei confronti di imputato detenuto all'estero per reati colà commessi, la cui richiesta di presenziare al dibattimento sia stata respinta dalla competente Autorità straniera non essendone consentita l'extradizione né la consegna temporanea all'Italia, è affetto da nullità assoluta e insanabile.. Né il consenso successivamente prestato dal medesimo imputato nel giudizio d'appello allo strumento del collegamento internazionale audiovisivo e l'effettivo intervento al processo a distanza possono intendersi come l'equivalente di una «rinuncia tacita».*

Tuttavia, si palesavano prevalenti anche per Badalamenti le ragioni di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sotto il profilo del vizio *«testuale»* di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, che il Collegio esponeva sulle dichiarazioni del Buscetta sostenendone ancora una volta il carattere illogico e meramente congetturale.

La Corte di Cassazione si dichiarava convinta che la Corte d'Assise di Appello avesse sottoposto a verifica giudiziale un proprio *«teorema»* accusatorio *«da essa formulato in via autonoma e alternativa, in violazione sia delle corrette regole di valutazione della prova che del basilare principio di terzietà della giurisdizione..».*

L'annullamento della sentenza di secondo grado veniva pronunciato senza rinvio nei confronti del sen. Andreotti e Badalamenti in quanto si definiva *«l'impossibilità di pervenire altrimenti ad una conclusione diversa dall'assoluzione con l'ampia formula liberatoria «per non avere commesso il fatto»..non delinendosi, neppure sulla base di una rinnovata valutazione dei fatti da parte del giudice di rinvio, la possibilità di rinvenire ed utilizzare ulteriori emergenze processuali».*

### *7.0 Alcune riflessioni sui processi Andreotti*

La lettura degli esiti dei processi di Palermo e di Perugia a carico del sen. Giulio Andreotti è prodromica ad una ulteriore ed utile riflessione sulla natura dei rapporti tra mafia e politica.

Si è inteso procedere ad una sintesi dettagliata delle sentenze intercorse nei tre gradi di giudizio proprio allo scopo di volersi dotare di uno strumento di più agile referenza documentale, che rendesse praticabile una lettura compendiata ma mai monca della mole cartacea poco praticabile dei documenti originali.

Le analisi che verranno condotte di seguito poggeranno in modo totale sulle fonti di prova che hanno superato il vaglio dibattimentale, a poco valendo ogni tentativo – spesso praticato nella pubblicistica divulgativa sull'argomento – di reintrodurre surrettiziamente argomenti non validati in giudizio; siano essi di ordine accusatorio o difensivo.

La semplice analisi degli articolati motivi di gravame del Pubblico Ministero, sia in Appello che in Cassazione, dimostra che non sono stati lasciati «punti morti» dal punto di vista accusatorio; così come la Suprema Corte ha potuto dare atto, non si evincono nel processo di appello di Palermo vuoti di valutazione degli argomenti proposti dalla difesa e dall'accusa mentre – per quanto attiene l'omicidio Pecorelli – l'annullamento senza rinvio è stato riferito a insormontabili problematiche emerse nella metodologia di valutazione della prova da parte della Corte d'Assise d'Appello di Perugia.

In sostanza, l'accusa ha avuto modo negli anni di articolare un'architettura assai complessa, della quale adesso sarebbe inutile tentare una parziale rivalutazione di parti dibattimentalmente caducate, allo stesso modo in cui apparirebbe incongruo tentare di riaccreditare taluni motivi e doglianze difensivi respinti in sentenza: il metodo legittimo di procedere nell'analisi appare dunque quello connesso al fare stato delle sentenze in modo globale e di utilizzare per la riflessione strategica il cuore informativo dibattimentalmente provato che i processi hanno saputo filtrare dalla folta messe delle circostanze inizialmente evocate nello scontro delle parti.

In questa ottica, non è neppure possibile abbandonarsi ad un possibile esercizio intellettuale, che consiste nel tentativo, da taluni praticato, di provare a ricostruire una sorta di processo «chimera» effettuando in modo surrettizio il montaggio postumo di parti processuali appartenenti invece ad un ben definito apparato decisorio dello specifico giudice; ciò perché esso non può essere agilmente espunto ed estrapolato in un diverso contesto virtuale e vivente in una mera dimensione intellettuale.

La Commissione non ritiene neppure di poter esaudire nella presente relazione il compito che la Corte d'Appello di Palermo riferisce alla Storia nel seguente passaggio della sua sentenza:

*«Di questi fatti, comunque si opini sulla configurabilità del reato, il senatore Andreotti risponde, in ogni caso, dinanzi alla Storia, così come la Storia gli dovrà riconoscere il successivo, progressivo ed autentico impegno nella lotta contro la mafia, condotto perfino a dispetto delle, rispettabili, tesi (giuridiche) di personaggi di sicura ed indiscutibile fede anti-mafia – e, se si volesse condividere la ricostruzione prospettata dalla accusa, anche con notevole maestria diplomatica –, impegno che ha, in definitiva, compromesso, come poteva essere prevedibile, la incolumità di suoi amici e perfino messo a repentaglio quella sua e dei suoi familiari e che ha seguito un percorso di riscatto che può definirsi non unico».*

Nella declinazione di tale alto compito non si deve unicamente evocare un giudizio, peraltro corretto, di inadeguatezza ma preminenti robusti dubbi di natura intellettuale, che promanano da considerazioni di metodo scientifico e dal ruolo stesso della Commissione.

Il primo elemento consiste sicuramente nella reale difficoltà di pensare alla Storia – significativamente con la iniziale maiuscola – come

un assoluto hegeliano dotato di una intrinseca razionalità atta a disvelare *ex se* la radice buona o cattiva dei fatti accaduti<sup>45</sup>.

Per quanto le espressioni della sentenza possano essere lette in una dimensione retorica, atta a definire unicamente l'inadeguatezza dello strumento giudiziario a chiudere in modo esaustivo il cerchio delle valutazioni su uno spaccato più che ventennale della storia politica italiana, si deve ritenere che il concetto insistente nel calamo del giudice sia riferito al giudizio degli storici più che alla Storia in sé.

È bene allora significare da subito che una tale sorta di giudizio dovrà necessariamente essere espressa in altre competenti sedi solo attraverso le rigorose categorie scientifiche del metodo storico, che non sono affatto sovrapponibili alla metodologia di analisi strategica dei fenomeni criminali che la Commissione ha inteso adottare nei suoi approfondimenti.

Il richiamo alla Storia ed alle sue valutazioni inoltre rappresenta un elemento ultroneo all'attività del magistrato, cui non spetta l'espressione di giudizi etici o politici sull'operato di un personaggio in un'ottica storica e di contesto ma solo la considerazione della sua estraneità o responsabilità rispetto ad una fattispecie di reato.

La invasione di campo operata nei processi ideologicamente o politicamente connotati dà conto della tentazione di alcuni magistrati di ergersi a giudici della società, della morale, della politica e non dei singoli fatti.

Sulla patologia conseguente a tale inclinazione non occorre spendere soverchie considerazioni, essendo sufficiente il richiamo al confronto tra la politica ed alcuni rappresentanti dell'ordine giudiziario in occasione di provvedimenti legislativi in materia sia nella presente che nella trascorsa legislatura.

Quello che interessa ricavare dalle vicende in esame non è, infatti, solo un giudizio storico sul passato ma un insieme operativo di raccomandazioni per il futuro, che servano immediatamente nell'agire politico e nelle attività esecutive della Pubblica Amministrazione a rendere minima e, se possibile, ad azzerare la continuità dei rapporti tra le organizzazioni criminali e i politici.

Poiché, come rilevava Ernst Junger, «*all'uomo non è concesso di osservare la propria epoca con gli occhi di un archeologo*»<sup>46</sup>, l'unica analisi storica utile per i fini della Commissione appare essere quella residualmente legata al concetto classico di *historia magistra vitae*; cioè della memoria dei fatti non ideologicamente perturbata come serbatoio oggettivo di esperienza operativa e come accettazione, anche analogica, di un dissidio ancora esistente più che come valutazione complessiva della somma di bene e di male eventualmente perseguita dalle figure di spicco emergenti in un'epoca determinata.

<sup>45</sup> Per una critica dell'esistenza nella storia di leggi ineluttabili che vanno nel verso del costante miglioramento della condizione umana vedasi K. Popper, "Miseria dello Storicismo", Milano, Feltrinelli 2002 e anche – *si licet parva componere magnis* – M. Fini, "Sudditi", Marsilio, Venezia 2004.

<sup>46</sup> "L'Operaio", Guanda Editore, Parma 1991.

Nell'analisi della Commissione, il ruolo del sen. Giulio Andreotti deve essere inglobato in una riflessione assai più ampia sulle categorie di prassi politica, di cui egli è stato comunque portatore negli eventi contenuti nelle sentenze, lasciando la valutazione globale del suo specifico protagonismo personale totalmente ancorata ai giudizi penali irreformabili cui è andato soggetto ed anche al crollo totale ed irreversibile del mondo della politica che lo aveva visto crescere ed affermarsi.

### 7.1 La valutazione della prova

La valutazione delle condotte astratte di partecipazione al sodalizio criminoso, così come prevalenti nella giurisprudenza della Suprema Corte, si è posta come un fondamento comune per tutti i giudici e si rimanda quindi alla parte di sintesi delle sentenze per una adeguata cognizione dei relativi principi giuridici afferenti specialmente lo spinoso tema del concorso esterno con l'associazione mafiosa, di cui, comunque, sarebbe auspicabile da parte del legislatore una chiara tipizzazione; solo ad osservare i problemi di interpretazione cui sono andate incontro le varie sentenze, come desumibile dai giudizi della Cassazione.

Le citate difficoltà interpretative emergono chiaramente anche a seguito del giudizio con il quale la Suprema Corte – in data 12 luglio 2005 – ha cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo la condanna di Calogero Mannino per concorso esterno in associazione mafiosa in quanto ha evidenziato nella relativa sentenza la mancata documentazione di un patto tra il politico e il sodalizio criminale con «*contenuto serio e concreto*» che avesse «*determinato l'effettivo rafforzamento o consolidamento dell'azione mafiosa*»; tali circostanze evidenziano la necessità di uno specifico intervento del legislatore pur dovendo sottolineare che solo da pochi anni si è stabilizzata una solida giurisprudenza in merito al concorso esterno nell'associazione mafiosa, che rigetta la generica disponibilità del politico come fattore scriminante del problema e richiede invece la prova di comportamenti ben individuati ed idonei a rafforzare e consolidare il sodalizio criminoso, specie in momenti di crisi e di «*fibrillazione*», a poco valendo i semplici criteri di «*contiguità compiacente*» o di «*vicinanza*».

I processi in trattazione appaiono essere figli di un momento storico nel quale la giurisprudenza prevalente era invero più polimorfica, consentendo la prospettazione accusatoria della partecipazione ad associazione mafiosa di soggetti politici in base a ragionamenti assai più generici e meno vincolanti sul piano probatorio di quanto attualmente invece si rende necessario per superare positivamente il vaglio della Suprema Corte.

Ciò ha comportato il fiorire anche in altri processi di tesi di accusa di impostazione politico-giudiziaria, basate su concatenazioni logico-deduttive spesso indimostrate e colorite solo da una ricostruzione di un contesto ambientale monocorde e funzionale ad una visione politica palesemente sottostante.

Il prevalere di decisioni assolutorie, derivanti dall'assenza di prove giuridicamente apprezzabili, ha peraltro dimostrato la tenuta del sistema, avvalorata dalle condanne emesse in presenza degli adeguati riscontri.

I processi al senatore Andreotti di Palermo e di Perugia hanno presentato indubbiamente forti interrelazioni, se si tiene conto che la duplicità del giudizio è dipesa unicamente da cause formali preclusive di una sostanziale riunificazione: vi è però da sottolineare che la trattazione dei temi di prova comuni (quali, ad esempio, la vicenda Sindona, la vicenda Moro e i rapporti tra il senatore Andreotti, l'on. Lima e i cugini Salvo) non presenta complessivamente un quadro di totale difformità tra le Corti, se si procede ad una lettura attenta delle valutazioni che tenga innanzitutto presente il diverso obiettivo processuale soggiacente (da una parte, la dimostrazione del ruolo di mandante dell'omicidio e, dall'altra, la sola partecipazione all'associazione mafiosa) legato alla necessaria e logica dicotomia argomentativa.

Ambedue le Corti non hanno sufficientemente dimostrato la sussistenza di rapporti diretti e personali con i Salvo; così come la vicenda Sindona è stata ampiamente depotenziata in ambedue le sedi nel suo portato probatorio.

Solo la Corte di Assise di primo grado di Perugia ha inteso valorizzare – ma solo come dubbio cognitivo rimasto ampiamente insoluto – l'importanza dell'esistenza di un intreccio massonico e criminale nelle vicende in esame mentre tale contesto è stato praticamente espunto dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia e solo tangenzialmente evocato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Palermo, che ne hanno molto depotenziato la rilevanza processuale.

Per quanto attiene al c.d. «caso Moro», è stato messo in rilievo, senza eccessivi scrupoli di approfondite verifiche e di riscontri obiettivi, l'improvvido tentativo di attivare ed utilizzare strutture criminali per concorrere alla liberazione dell'ostaggio (tentativi che divengono poi strutturali al sistema di relazioni tra l'imputato e la mafia, se letti come accettazione di un metodo strumentale di potere *extra-legale*) mentre i ragionamenti dell'accusa tendenti ad accreditare l'esistenza di manipolazioni dei memoriali ritrovati e la correlativa esistenza di parti segrete atte a costituire una minaccia mediatica per il senatore Andreotti sono stati ritenuti privi di sostanziale fondamento.

Vi è anche da dire che la complessità del tema probatorio evocato dall'accusa tendeva costantemente a trascinare oggettivamente in materie che si ponevano in posizione solo contigua con il problema mafioso, andando a coinvolgere piuttosto la storia segreta di anni oscuri sul cui sfondo si muove il non ancora perfettamente chiarito ruolo dei terroristi di segno opposto e delle evanescenti «*tecnostrutture*»<sup>47</sup>, che ne costituivano presuntivamente il misterioso collante.

<sup>47</sup> <http://www.parlamento.it/parlam/bicam/terror/stenografici/steno50b.htm>. Una lettura molto articolata ed innovativa del terrorismo come fase di consolidamento di un potere e non solo come strumento violento di mutamenti rivoluzionari è contenuta nello

Le rivelazioni di Buscetta in merito al mandato omicidiario di Pecorelli da parte del gruppo Badalamenti-Bontate nell'interesse o per interessamento del sen. Andreotti sono state ritenute inattendibili dalla Corte d'Assise di Perugia e dal Tribunale di Palermo, in quanto viziate da eccessive contraddizioni e prive di riscontri; mentre sono state pienamente spositate dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia, che ne ha fatto il cardine della sua pesante pronuncia di condanna.

La Corte d'Appello di Palermo evitava di decidere sul merito, affermando di essere interessata unicamente alla «astratta plausibilità della vicenda» e a verificare «la conseguente assenza di elementi che possano giustificare un giudizio negativo sulla complessiva affidabilità del nucleo centrale delle dichiarazioni del collaboratore», nel quadro dell'analisi a tutto campo dei rapporti tra il senatore Andreotti, Badalamenti e Stefano Bontate.

Appare importante per la Commissione spendere alcune valutazioni di fondo sulle fonti di prova utilizzate in ambedue i processi, che hanno visto un massiccio ricorso alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Tutti i giudici interessati hanno inteso inserire nelle loro sentenze un'ampia e condivisa dissertazione – fondata su sedimentate decisioni della Suprema Corte – dei metodi che dovevano stare alla base della valutazione delle propalazioni in argomento, specie se desunte *de relato*.

Nonostante le comuni statuizioni iniziali di dottrina, non sono però mancate significative difformità nell'applicazione del metodo probatorio.

Il Tribunale di Palermo è apparso più incline alla ricerca di severe conferme esterne individualizzanti a supporto delle dichiarazioni, con una metodologia condivisibile ma che ha ricevuto una censura dalle valutazioni esperite da parte della Corte d'Appello, che ha recepito in tal senso le doglianze dei PM appellanti:

«Se deve, in termini generici, respingersi il metodo valutativo improntato alla frammentazione del quadro probatorio, deve, però, affermarsi la tendenziale necessità di una inevitabile, rigorosa valutazione di ciascun fatto, senza che ciò implichi, comunque, una imprescindibile, precisa conferma esterna di ogni singolo episodio».

A tale proposito la Commissione, in accordo con le sentenze, rileva ancora sotto il profilo tecnico che la complessità del *thema probandum* esposto dall'accusa non ha aiutato i processi, introducendo una sostanziale difficoltà a muoversi in un mare di elementi distanziati nel tempo e spesso retti da un'interpretazione accusatoria monocorde nonostante il variare storico delle situazioni descritte.

---

studio di Romeo Pellegrini Palmieri, *Dottrina e pratica del terrore nella ideologia della Rivoluzione*, in *Cristianità*, n. 91, Piacenza 1982. L'autore, che si faceva carico al tempo di un *minority report* nell'esegesi dei fenomeni del terrorismo, riprende le considerazioni del premio nobel Igor Safarevic e le metodologie usate dalla scuola di Emile Durkheim per descrivere la "macchina del terrore" anche e soprattutto a fini consociativi.

La Corte d'Appello di Palermo metteva in luce l'eccessivo ampliamento del quadro di riferimento operato dai PM *«con la prospettazione di connessioni fra fatti assai lontani fra loro non solo e non tanto temporalmente, ma anche per la diversità delle situazioni e delle condizioni in cui si sono svolti, e con la totale obliterazione del reale senso dei singoli avvenimenti...Ciò ha dato luogo ad una grossolana accumulazione di fatti distinti e successivi, dal significato solo apparentemente omologo, alla stregua di una elaborazione che, oltre ad emarginare alcune importanti indicazioni, ha, di fatto, tradito la relazione del singolo episodio con lo specifico contesto, appiattendolo il mutevole quadro di riferimento attraverso la individuazione di una inesistente, unica ed immutabile situazione, che, secondo i PM appellanti, si sarebbe protratta per circa un ventennio»*.

I processi non hanno mancato di evidenziare la debolezza sostanziale del quadro accusatorio di fondo, che intendeva dimostrare una costante e pianificata interazione criminosa dell'imputato con i vertici di Cosa Nostra sino alla frattura verificatasi con l'omicidio dell'on. Lima o almeno con gli aspetti leggermente più risalenti della delibazione del predetto evento criminoso.

In realtà, come peraltro più volte sottolineato, la monolitica architettura concettuale del PM, che riproponeva un tema comportamentale monocorde spalmato su un arco temporale più che ventennale non ha assolutamente giocato a favore della credibilità dell'accusa; specie quando si è trovata ad utilizzare – a fronte di notevoli sforzi dialettici di risoluzione delle conclamate incoerenze – le contraddittorie e interessate dichiarazioni di taluni collaboratori di giustizia sull'asserito incontro del senatore Andreotti con Salvatore Riina.

La lettura delle due sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Palermo toglie ogni credibilità alla prospettata e suggestiva ricostruzione del fatto ma non manca anche di suggerire un profilo preoccupante sulle ragioni che avevano spinto diversi collaboranti a fornire false dichiarazioni, talune delle quali evidentemente pianificate in base alla conoscenza di quanto altri sodali avevano propalato precedentemente e al desiderio di ritagliarsi un ruolo meritorio poi foriero di benefici processuali sul piano personale. Ciò, a non voler ipotizzare condizionamenti o pressioni al fine di orientare le loro dichiarazioni.

Per una disamina di tali problematiche specifiche si rimanda all'attenta analisi condotta dalla Corte d'Appello di Palermo sugli interessi personali – talvolta anche solo ideologici – che minavano alla base l'attendibilità intrinseca di taluni collaboranti e anche di taluni testi.

L'utilizzo delle dichiarazioni dei collaboranti ha introdotto il problema della loro attendibilità in ordine alla circostanza che la elevata caratura del senatore Andreotti come personaggio politico si era posta come elemento oggettivamente caratterizzante e, in taluni casi, perturbante il processo, spingendo taluni a esporre dichiarazioni accusatorie nell'intento di ottenere benefici processuali; come nei casi di Federico Corniglia, Marino Pulito, Antonino Mammoliti, Enzo e Salvatore Brusca, Benedetto



D'Agostino, Michelangelo Camarda e Baldassarre Di Maggio oppure nella volontà di perseguire un proprio autonomo disegno, come nel caso di Giuseppe (Pino) Lipari.

Nel processo Pecorelli una sostanziale ambiguità era stata riscontrata dalla Corte d'Assise d'Appello nei collaboranti appartenenti alla banda della Magliana e specialmente in Fabiola Moretti.

Tali perturbazioni, ampiamente certificate nei processi in esame, non possono mancare di suggerire una riflessione generale di prudenza nella conduzione delle investigazioni e dei processi per associazione, onde evitare l'espressione di un effetto sinallagmatico tra un castello concettuale – che legge già in modo precostituito come intrinsecamente perversa una parte politica – e l'interessato progressivo allinearsi di talune collaborazioni.

L'effetto mediatico negativo della vicenda Andreotti si era propagato anche a diversi testi, tra i quali Rosalba Lojacono, Antonino Filastò, Vito di Maggio, Mario Almerighi, Michele Vullo e Cesare Scardulla, le cui dichiarazioni erano riscontrate affette da «*anomale interferenze psicologiche sull'iter di accumulazione probatoria*», che non li rendevano – sia pure per motivi diversi e situati nei limiti del lecito – trasparenti ed indifferenti all'esito del processo.

Nella sintesi delle sentenze vengono esplicitati partitamente e nel dettaglio i motivi dell'inutilizzabilità delle rispettive dichiarazioni.

Sotto un profilo tecnico la Corte d'Appello di Palermo ha anche evidenziato il problema della valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti sopravvenute su materie già divenute di pubblico dominio (vedasi dichiarazioni dei Brusca, che seguono quelle del Di Maggio) e sul fatto che molte di esse fossero affette da un sensibile grado di genericità (ad esempio Giuffrè e Cangemi), in molti casi derivante dall'essere il mero riporto delle voci circolanti all'interno di Cosa Nostra e quindi soggette in modo incontrollato anche a logiche interessate dalla possibile disinformazione voluta dai capi del sodalizio.

Esiste dunque un potente effetto di *feed-back* tra il processo giudiziario e il processo mediatico, che rende ancora più necessari i criteri selettivi precitati onde evitare l'inquinamento ideologico delle fonti di prova.

Appare anche importante sottolineare che le sentenze di Palermo hanno messo in luce, come prima accennato, l'esistenza di logiche di artata disinformazione messe in campo dai vertici di Cosa Nostra, allo scopo di mantenere un dominio psicologico sul sodalizio attraverso l'accreditamento di capacità relazionali anche non possedute; sotto questo profilo, appare paradigmatica la documentata attività di Salvatore Riina, tendente a assicurare l'organizzazione da lui diretta sulle possibilità di manipolare gli esiti del c.d. maxiprocesso nei vari gradi pur in presenza di chiari segnali contrari provenienti dall'esterno.

In questo senso, bisogna specificare che l'eventuale «superficialità» che possa spingere un qualsiasi politico a mantenere contatti anche in via mediata o indiretta con Cosa Nostra si trasforma inevitabilmente in

una leva di consolidamento psicologico dell'organizzazione, così come bene illustrato dalla sentenza della Corte di Palermo.

Se questa notazione appare di tutta evidenza ai nostri giorni, vi è da sottolineare che – sotto il profilo storico – ha inciso profondamente sino agli anni '80 una lettura non sempre integrata e puntuale della reale natura del fenomeno mafioso; circostanza questa che con grande puntualità il gen. Dalla Chiesa rinveniva anche nei giudizi del senatore Andreotti, così come si rileva nei diari dell'Ufficiale. Per effetto di distorsioni indotte da un quadro interpretativo eccessivamente legato più agli aspetti folkloristici del fenomeno che ai dati sostanziali, la lettura dell'organizzazione mafiosa era condotta, anche processualmente, in modalità disomogenee e parcellizzate senza comprendere il sottofondo unitario criminale che governava una pletora di eventi apparentemente disgiunti. Del resto, anche il Legislatore ha potuto statuire la specificità del reato di associazione mafiosa solo dopo lunghe riflessioni nel 1982; circostanza che dà conto della precedente esistenza di una sorta di incapacità cognitiva in merito all'esistenza del crimine organizzato.

Non è dunque di poco momento valutare in modo approfondito il contesto globale e relazionale delle fonti di prova, così come è stato praticato dalla Corte d'Appello di Palermo che – per ragioni ed esplicitate cautele – riteneva di appoggiare il suo giudizio sulle provalazioni più risalenti ed articolate di Francesco Marino Mannoia ed Angelo Siino, che avevano offerto uno spaccato assai meno generico dei fatti non omettendo la reale incapacità di dare spiegazioni a quanto non conoscevano per via diretta (tale valutazione investe positivamente anche Giovanni Brusca): esiste infatti una tendenza inopportuna di taluni collaboranti a fornire proprie deduzioni generiche più che racconti neutri di specifiche cognizioni.

La Commissione sottolinea questo problema perdurante dell'influsso mediatico sulle collaborazioni e rileva come si debba tendere ad una sempre migliore valutazione della qualità specifica ed individualizzante delle provalazioni offerte in ordine essenzialmente alla scoperta di elementi concreti.

Per quanto attiene specificatamente al Baldassarre Di Maggio vale la pena di ricordare che il G.I.P. di Caltanissetta – nella sua ordinanza di archiviazione<sup>48</sup> sulle denunce reciproche De Donno-Lo Forte circa le presunte rivelazioni dei rapporti del ROS dei Carabinieri inerenti la questione mafia-appalti – dedicava un interessante capitolo al profilo del collaborante.

Il predetto GIP rilevava che dalle trascrizioni delle conversazioni ambientali tra il Siino e il col. Meli fosse agevole rilevare che Di Maggio avesse incontrato il Siino presso l'Ospedale di Pisa alla fine del marzo 1997 e gli avesse rivelato di essere il responsabile di gravi fatti criminosi nel territorio di S. Giuseppe Jato, avendo ricostruito un gruppo criminale di cui facevano parte anche Di Matteo e La Barbera. Di Maggio aveva

<sup>48</sup> Ordinanza n. 958-959/98 R. GIP del 15.03.2000.

chiesto a Angelo Siino di riprendere in mano la gestione degli appalti, assicurando di possedere «*coperture ad alto livello*» e di non temere un possibile arresto («*se toccano a mia, i consumi a tutti*»).

Dalle dichiarazioni rese da Gioacchino La Barbera al PM di Palermo in data 15.10.1997 si ricavava che Di Maggio aveva rassicurato La Barbera – preoccupato del fatto che la stampa avesse riportato notizie sulle dichiarazioni di Brusca in merito alla situazione di S. Giuseppe Jato – asserendo che:

*«se vado in carcere, assieme a me mi porto due o tre PM del processo Andreotti...io ho le spalle coperte, c'è una persona, un professionista che ha contatti e che parla direttamente con persone per arrivare ad Andreotti...non sai quello che farebbero per avvicinarmi...ma se mi succede qualche cosa quel professionista sa quello che deve fare, hanno tutto scritto e gli vanno a dire ad Andreotti che quello che ho detto me lo hanno fatto scrivere loro».*

Per quanto Di Maggio abbia negato tali circostanze, esiste in atti l'intercettazione di una sua telefonata al padre, in data 29.09.2007, ove si afferma:

*«...il cervello mi fa fuoco a me. Perché ho parlato con l'avvocato di chiamare la Procura e dirci che questo bordello<sup>49</sup> deve finire, perché sennò succede il casino...però se toccano a lui qui succede l'opra; non è che per questo solo, per tante cose...Loro lo sanno, glielo ho mandato a dire che se succede qualcosa, qui succede l'opra, ci vanno tutte le cose a gambe all'aria...».*

Per quanto poi Di Maggio abbia inteso depotenziare il portato delle sue affermazioni a mero progetto di dolosa ritrattazione di dichiarazioni veritiere, i contenuti della vicenda sono assai significativi nel gettare una luce assai inquietante non solo sui contributi processuali offerti ma anche sulle modalità di gestione complessiva del collaborante.

Si desume infatti non solo la bontà di quanto affermato dalla Corte d'Appello di Palermo sugli interessi personali di taluni collaboranti e testimoni a offrire contributi informativi orientati ma anche un simmetrico *humus* di inquietante disponibilità recettiva nell'atteggiamento dell'accusa.

L'aspetto probatorio pregnante del concorso esterno dell'imputato è infatti fornito solo dalle dichiarazioni dei collaboranti e in specie da quelle di Francesco Marino Mannoia, dovendo espungere – nella combinata analisi dei processi di Palermo e di Perugia – quelle di Tommaso Buscetta.

Nel rispetto dei limiti metodologici di questo studio non si entrerà in alcuna valutazione di merito sull'analisi probatoria, dovendo però significare il fatto che gli incontri tra Andreotti e Bontate sono stati ritenuti credibili in assenza di riscontri esterni concludenti ai fatti e che sul punto esiste una divergenza notevole di interpretazione tra i giudici di primo e di

<sup>49</sup> Probabilmente gli accertamenti sull'omicidio Arato.

secondo grado; su tale divergenza si sofferma significativamente anche la Suprema Corte, pur non rilevando elementi di illogicità nel ragionamento conclusivo della Corte d'Appello.

L'elemento da sottolineare consiste nel fatto che, mentre risulta fattualmente accertata la mafiosità dei Salvo e del Ciancimino e l'attività di «cerniera» tra il contesto mafioso e il mondo della politica svolta dall'on. Lima – sulla base di molteplici indicazioni investigative che promanano da una pletora di processi convergenti, specie in merito all'inquinamento degli appalti e alla corruzione della vita amministrativa delle realtà locali – le attività più significative del concorso esterno del senatore Andreotti si evincono in massima parte – si potrebbe dire *in toto* – dalle dichiarazioni di collaboranti che si supportano in modo incrociato, poiché gli aspetti provati si riferiscono, come già accennato, unicamente a profili di «contiguità compiacente» o generica «vicinanza» con alcuni dei predetti esponenti politici, tali da configurare un significativo e profondo disvalore etico ma non una partecipazione all'associazione mafiosa a titolo di concorso esterno.

Si deve, infatti, tenere conto del fatto che i secondi giudici di Palermo hanno profondamente svalutato l'importanza intrinseca di quasi tutti gli elementi probatori diretti, che tendevano a certificare in modo autonomo l'esistenza di rapporti profondi tra l'imputato e i Salvo e a derivare dalla vicenda Sindona un portato assai più ampio di quello poi residuo in sentenza.

Tale meccanismo di abreazione delle fonti dirette di prova per conferire validità unicamente alle dichiarazioni del collaboratore Tommaso Buscetta è assai più ampio – e, per certi versi, stupefacente – nell'impianto inferenziale della Corte d'Assise di Appello di Perugia, poi inevitabilmente caducato in Cassazione per evidenti profili di illogicità intrinseca delle argomentazioni.

Da queste circostanze deriva il fatto che ambedue i processi – in assenza di riscontri esterni chiari ed individualizzanti – si appoggiano unicamente sulle dichiarazioni, spesso anche *de relato*, dei collaboratori di giustizia, che hanno offerto il loro patrimonio conoscitivo specifico.

Non si intende certamente revocare in dubbio il fatto che il ruolo dei collaboratori sia decisivo proprio nell'estrinsecare gli *interna corporis* dell'associazione mafiosa, altrimenti difficilmente percepibili all'azione investigativa; resta, tuttavia, da recepire la circostanza che ambedue le sentenze di Palermo abbiano certificato la totale non conducibilità di dichiarazioni accusatorie plurime e ben articolate in merito ai rapporti asseriti tra il senatore Andreotti e i vertici di Cosa Nostra dopo la primavera-estate del 1980, mettendo in luce palesi contraddizioni, interessate falsità e mera genericità dei riporti.

La precedente notazione intende proporre non solo un giudizio di globale dubbio strutturale, che possa porsi come risalente anche alle dichiarazioni ritenute credibili in merito alle condotte del senatore Andreotti prima di tale crinale storico, ma anche un criterio generale di necessaria assoluta rigosità nelle metodologie di assunzione dei contributi dei col-

laboranti; criterio che appare tutelato in maniera assai più pertinente ed efficace nell'attuale quadro normativo – spesso ingiustamente e apoditticamente criticato – rispetto al regime approssimativo nel quale appunto sono situabili, nella gran parte, le collaborazioni utilizzate nei processi *de quibus*. E, d'altro canto, non può non suscitarsi il dubbio di una contraddittorietà nelle valutazioni interpretative delle dichiarazioni dei collaboranti, scandita solo da uno spartiacque temporale in difetto di riscontri di altra natura. Questo rinvia agli effetti mediatico-politici del processo sui giudici di secondo grado di Palermo, a non voler pensare ad una parziale volontà di recupero delle tesi accusatorie onde evitare la loro disfatta completa.

Il difetto di alcuni interpreti di voler dar vita ad ogni costo ad un contesto complessivo di elementi, insufficiente sotto il profilo probatorio processuale ma elevandoli a dignità di prova, deriva dalla maturata convinzione di colpevolezza frustrata dall'assenza di riscontri in grado di reggere il vaglio processuale.

È tipico dei processi fondati su tesi accusatorie, che muovono da ricostruzioni storiche e d'ambiente per poi pervenire alla dimostrazione del loro fondamento solo sulla scorta di concatenazioni logiche prive di riscontro processuale adeguato.

Mentre, invece, i contesti relazionale e ambientale devono essere solo cornice di un quadro probatorio obiettivo sugli imputati e non devono determinare una forte pressione sul giudicante, anche a causa di una sorta di presunzione di colpevolezza aleggiante sul politico e difficilmente smontabile; ancorché generica e qualunquistica.

In questa ottica, senza con ciò porre in essere presunzioni di innocenza, sarebbe opportuno che i magistrati si accostassero con particolare prudenza e senza tesi precostituite difficilmente sradicabili a processi, che inevitabilmente comportano valutazioni sull'attività politica seppure in via indiretta.

Soprattutto, sarebbe il caso che le tesi accusatorie si focalizzassero sulla ricerca delle prove processualmente apprezzabili ai fini della colpevolezza sulla fattispecie reato e non sintomo solo di relazioni astrattamente criticabili in sé ma prive di rapporto diretto con il fatto contestato.

Allo scopo di fornire un esempio di contributi umbratili e suscettibili di vaglio critico, vale la pena di sottolineare che Angelo Siino parlò al Colonnello Meli, che lo registrava a sua insaputa, di «*un regalo...un riscontro a quello che ha detto Marino Mannoia su Andreotti*»<sup>50</sup> – riferendosi alla precisa indicazione della tenuta Scia dei fratelli Costanzo ove il politico si sarebbe incontrato con Stefano Bontade – che l'Ufficiale avrebbe dovuto trasmettere al dott. Lo Forte.

Se si tengono presenti le mielose attestazioni di stima che il Siino esprime al col. Meli sul dott. Lo Forte<sup>51</sup> – pur avendolo al contrario de-

<sup>50</sup> Ordinanza citata del GIP di Caltanissetta.

<sup>51</sup> *”ci deve dire al Procuratore Aggiunto...che Angelo Siino ha fiducia solo a lei! Ce lo deve dire! ..E lui è un suo sogno..e fa bene le cose. Giustamente il Caselli sempre torinese è!..Mentre il nostro Procuratore Aggiunto se si mette a ”scaviare”...”*.

scritto come un pericoloso corrotto al cap. De Donno<sup>52</sup> – l'ovvio portato semantico e psicologico della parola «regalo» non può non suscitare la consapevolezza che le collaborazioni debbano essere totalmente espunte dalle dinamiche di interesse dei personaggi coinvolti attraverso un regime severissimo delle relative assunzioni e dei riscontri investigativi.

Di ben altra caratura, infatti, sono le dichiarazioni del Siino supportate dai riscontri individualizzanti delle penetranti investigazioni del ROS in materia di appalti, a testimonianza di come sia assolutamente più denso e pertinente il racconto del collaborante che si deve misurare con un parallelo ed autonomo filone investigativo in grado di perimetrarne i contesti di responsabilità e di profilarne la portata dei contributi possibili impedendo la generica divagazione.

Anche sulla tecnica di raccolta delle dichiarazioni si è recepita nelle sentenze l'espressione di taluni dubbi di metodo; ad esempio, nei confronti di Tommaso Buscetta che – per il suo particolare incedere logico e per le sue difficoltà espressive – non era soggetto da essere verbalizzato in modo sintetico, come purtroppo è invece talvolta accaduto. Si deve dunque rilevare l'importanza dell'adozione di un severo criterio metodologico di psicologia criminale nell'esecuzione degli interrogatori, che garantisca la migliore percezione del messaggio informativo reale del collaborante e la preservazione della fonte di prova nella sua originalità sostanziale. È evidente che questo criterio vale nei due sensi di relazione poiché il giudice deve essere in grado di formulare i propri quesiti in sinergia con la semantica del collaborante e con il suo peculiare modo cognitivo.

Vi è peraltro da sottolineare il fatto che la lettura attenta delle sentenze dimostra una scarsa incidenza nei rispettivi processi degli accertamenti diretti di polizia giudiziaria, innanzitutto dovuta alla difficoltà di procedere a reperire elementi oggettivi di riscontro a causa del notevole lasso di tempo trascorso tra l'attivazione delle indagini e i fatti oggetto di esame.

Si pone allora all'esame della Commissione un elemento di riflessione sulla necessità di limitare – per oggettive necessità di giustizia – talune tendenze rivolte a cancellare nell'immediatezza le tracce documentali e digitali delle transazioni e delle comunicazioni delle persone fisiche e giuridiche, per pur valutabili ragioni connesse al rispetto della c.d. *privacy*.

Senza voler entrare nell'esame di dettaglio di questo campo dottrinale e pratico assai spinoso, le difficoltà probatorie dei processi evidenziano che andrà molto pesata in futuro la priorità delle esigenze investigative rispetto ad altre considerazioni di natura certamente più personalistica; in alternativa, si dovrà comunque prendere atto dei limiti imposti al reale riscontro dei fatti alla prova del dibattimento, specie in ragione delle tra-

---

<sup>52</sup> "quello capellone (il dott. Scarpinato NDR) è uno che non capisce niente mentre l'altro (il dott. Lo Forte NDR) è un corrotto".

sformazioni in atto dei contesti transattivi che spostano nel mondo digitale la fisicità tradizionale dei contatti.

Spesso nei processi in esame anche le fonti di prova dedotte si sono rivelate come pesantemente lacunose: basta ricordare l'incompletezza della ricostruzione delle tracce documentali degli spostamenti del senatore Andreotti rilevabili dai registri dell'Arma dei Carabinieri o dalla documentazione del traffico aereo relativo, nonostante lo sforzo di penetrazione investigativa messo in atto dai PM precedenti, i quali sono comunque riusciti a dimostrare l'inadeguatezza di talune tesi difensive più che a offrire un riscontro oggettivo alle tesi prospettate; anche in ragione della esatta determinazione temporale di talune vicende, dedotta dalla disamina di taluni particolari insiti nelle dichiarazioni, spesso confuse e contraddittorie, dei collaboranti.

In taluni casi il tempo trascorso e le trasformazioni dei luoghi non soggette a opportuna registrazione hanno impedito il riscontro, come avvenuto nel mancato rintraccio della galleria d'arte romana ove la teste Sassu avrebbe visionato il quadro che Stefano Bontate intendeva regalare, secondo la prospettiva di Marino Mannoia, al sen. Giulio Andreotti.

I processi in esame hanno anche evidenziato sostanziali e manchevoli quadri di *deficit* investigativo e dibattimentale.

Tali situazioni sono state rilevate dai giudici di Palermo, ad esempio, per:

il colloquio del senatore Andreotti con il giovane Andrea Mangiaracina, avvenuto in Mazara del Vallo il 19 agosto 1985. Poiché l'agente Stramandino aveva notato la stranezza del colloquio tra il politico e un soggetto il cui padre era già stato sottoposto a provvedimenti di pubblica sicurezza e ne aveva riferito ai suoi superiori, sarebbero stati necessari ulteriori immediati accertamenti anche sulla «mediazione» del sindaco Zaccharia, invece non esperiti;

le modalità con le quali la moglie del latitante Vincenzo Sinacori – tale «Nuccia» – era venuta a conoscenza della determinazione dello Stramandino, malato terminale, a rendere testimonianza del predetto colloquio tra il senatore Andreotti e il Mangiaracina, tanto da ritenere di dover far avvisare il politico dal sacerdote Pernice;

l'omesso confronto tra il dott. Almerighi ed il dott. Casadei Monti sull'esposto contro il dott. Carnevale e l'omesso approfondimento della vicenda con l'esame del dott. Pietro Brignone, il quale, secondo la versione del dott. Casadei Monti, era stato l'istruttore della relativa pratica, l'aveva siglata «per chiusura» ed aveva concordato con il capo di gabinetto la decisione di archiviare l'esposto perché ritenuto infondato;

l'omessa verifica di testi in merito all'asserito (da parte del teste Sbardella) aggiustamento del processo nei confronti dell'ex sindaco di Roma Amerigo Petrucci.

Per quanto attiene il processo Pecorelli, le omissioni sono state clamorose e sostanziali nelle prime indagini, sì da far parlare la Corte di Assise di Perugia di un vero e proprio vuoto istruttorio «*in cui si è dibattuta*

*per anni l'inchiesta condotta dal PM di Roma prima della riapertura delle indagini».*

Va evidenziato il vuoto di indagini intorno alla figura di Antonio Chichiarelli, che pure era personaggio notissimo al SISDE, tanto da far così esprimere la Corte d'Assise di Perugia: *«Anche in questo caso, a parere della Corte si è avanti a un inspiegabile e grave (se non deliberato) vuoto investigativo che, se colmato a tempo debito, avrebbe permesso di arrivare con facilità ad Antonio Chichiarelli prima della sua uccisione e chiedere conto del suo operato sia in relazione al sequestro e all'uccisione di Aldo Moro che in relazione all'omicidio di Carmine Pecorelli».*

Si ricorda che il Chichiarelli aveva pedinato la vittima prima del suo omicidio e si era reso responsabile di un'articolata operazione, peraltro mai pienamente chiarita, di depistaggio delle indagini sia del caso Pecorelli che di quello Moro.

Anche le perizie sulle armi rinvenute presso il deposito della banda della Magliana allocato in un sottoscala del Ministero della Sanità non sono apparse prive di contraddizioni e la reale confusione manifestatasi a livello di escussione testimoniale dei periti ha alimentato una loro scarsa utilizzabilità processuale.

Ancora per quanto attiene la c.d. «matrice banda della Magliana» alla radice del delitto Pecorelli, la Commissione ritiene opportuno far rilevare che - tra il materiale sequestrato nella Redazione di O.P. la notte stessa dell'omicidio - compariva anche un criptico manoscritto di sei pagine - mai pubblicato sulla rivista e giunto a compiuta trascrizione da parte degli investigatori solo nel 1996 - dove Carmine Pecorelli dimostrava di possedere articolate conoscenze sulle operazioni di riciclaggio condotte dal *network* degli usurai di Campo dei Fiori in Roma e specialmente da un personaggio che risultava centrale nel testo, tale Oberdan Spurio. Il predetto fu coinvolto in numerose indagini per associazione a delinquere ed usura, tra le quali il riciclaggio di parte del riscatto del sequestro Bulgari; risultava avere relazioni operative con Domenico Balducci e anche con Pippo Calò, Ernesto Diotallevi, Flavio Carboni, Lorenzo Di Gesù, Luigi Faldetta e Fiorenzo Ley Ravello, per citare taluni suoi coimputati nel 1985 dei quali è stato in precedenza illustrato il ruolo nelle indagini. Così come citato nel manoscritto di Pecorelli, lo Spurio era anche collegato con Enrico Rossi, detto «Jo le Maire».

Nel riconoscere l'acume del Pecorelli nel percepire, in tempi assai lontani, gli interessi e le dinamiche essenziali del riciclaggio dei proventi del narcotraffico nei circuiti criminali romani, che aprivano ai mercati della speculazione edilizia e al settore turistico, la Commissione non può fare a meno di riflettere sul fatto che il giornalista fosse a conoscenza di notizie per lui assai pericolose sui referenti dei grandi affari che collegavano gli interessi della criminalità organizzata romana a settori politico-finanziari e, direttamente, all'organizzazione mafiosa stessa di Cosa Nostra.

Di quanto fosse potente tale leva romana di riciclaggio è semplice riprova la scalata al potere di Domenico Balducci - soprannominato